

COMUNE DI SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

REP. N.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO DEL COMPLESSO  
SPORTIVO "A. DAMIANO" SITO IN SALUZZO, VIA DELLA CROCE  
ALL'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ CON SEDE IN  
\_\_\_\_\_ PER IL PERIODO DAL 01.05.2018 AL  
31.07.20121.

L'anno duemiladiciotto, addì ..... del mese di ..... Saluzzo, in  
una sala del primo piano del Palazzo Comunale.

TRA

Il Signor TALLONE arch. Flavio, nato a Fossano (CN) il 19.12.1966  
(n.c.f. TLL FLV 66T19 D742P), dipendente di questo Comune quale Diri-  
gente Tecnico, autorizzato a stipulare per conto del Comune di Saluzzo  
(n.c.f. 00244360046) il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267,

E

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (CN) il \_\_\_\_\_ residente  
a \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), il quale dichiara di agire non  
per conto proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante  
dell' \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_);

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente Settore Governo del Territorio  
167 del 01.02.2018 si è determinato di concedere il servizio di ge-

stione ed uso del Complesso Sportivo “A. Damiano” Sito in Saluzzo, Via Della Croce per il periodo dal 01.05.2018 al 31.07.2021 sotto l'osservanza dell'apposito disciplinare redatto dall'Ufficio Tecnico e che con medesima determinazione è stata approvata la bozza della presente Convenzione;

- che occorre far risultare da apposita convenzione gli accordi intervenuti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**

L'Amministrazione Comunale di Saluzzo affida, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per gestione ed uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2009, all'Associazione ....., con sede in ....., Via ....., la gestione del complesso sportivo “A. DAMIANO” , sito in Via della Croce nel Comune di Saluzzo, composto da : n.2 campi da calcio, tribuna , spogliatoi.

### **Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata di anni tre e mesi tre a partire dal 01.05.2018 e così sino al 31.07.2021, data in cui si intenderà conclusa senza alcuna particolare formalità, disdetta o preavviso di sorta, fatti salvi i casi specifici previsti dall'articolo 6 dell'articolo 9 del regolamento comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi di cui infra.

Entro e non oltre il 31.07.2021 l'ASSOCIAZIONE ..... si impegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3. CONSISTENZA E CONSEGNA**

Il concessionario della gestione rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti quali risultino dall'inventa-

rio comunale, dando atto sin d'ora che le attrezzature mobili e gli arredi deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del concessionario della gestione. Al momento della cessazione della presente convenzione il concessionario della gestione dovrà riconsegnare il complesso sportivo e gli impianti nello stato di conservazione, salvo la vetustà.

#### **Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente disciplinare, il concessionario deve comprovare - al momento della stipula del contratto - l'avvenuta costituzione a favore del Comune di Saluzzo della cauzione definitiva pari a €. 2.500,00 da prestarsi in contanti, Titoli di Stato, fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie a ciò autorizzate, ai sensi delle vigenti norme avente validità per l'intera durata della gestione ;

La cauzione rimarrà depositata presso la sede comunale e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione da rilasciarsi con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica alla Società appaltatrice del provvedimento della Civica Amministrazione che disponesse in tal senso, compreso il danno per mancato espletamento del servizio nei termini e nelle modalità previste ed accettate.

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, ai sensi del precedente comma o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'invito sotto pena- in difetto - di risoluzione del contratto.

## **Art. 5. SPESE A CARICO DEL COMUNE DI SALUZZO**

Restano a carico della Città di Saluzzo le seguenti spese:

- a) Spese per la straordinaria manutenzione del complesso, art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata imperizia nella conduzione degli impianti;
- b) L'assicurazione per l'incendio e responsabilità civile verso terzi in dipendenza del fabbricato e dei relativi impianti e l'onere delle imposte erariali per gli immobili;

## **Art. 6. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario, le seguenti spese:

- spese relative alla corresponsione di compensi e conseguenti oneri di legge per tutto il personale destinato a svolgere il servizio di regolare e puntuale gestione del complesso sportivo “A. Damiano” di Via della Croce;
- le imposte e tasse relative alla gestione oggetto della presente convenzione;
- tutte le spese di gestione;
- spese telefoniche, di energia elettrica per l'illuminazione, di forza motrice per il funzionamento delle apparecchiature e dei macchinari dell'illuminazione dei campi da calcio in dotazione agli impianti e di quelli che in futuro verranno installati, del combustibile per il riscaldamento, con le percentuali stabilite dal Regolamento per le Spese di Gestione allegato alla presente;
- tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo “A. Damiano” compreso l'impianto di riscaldamento ed elettrico e comunque di tutti gli impianti in dotazione (art. 1621 del Codice Civile);
- spese per colmare le buche dei campi di calcio dopo ogni partita, sistemando la cotica erbosa, aggiungendo terra;

- spese per tracciare le linee di delimitazione dei campi di calcio ed imbiancarle ogni qualvolta necessario;
- spese per curare che le recinzioni in rete metallica siano sempre in ordine ed intervenire per la loro sistemazione dovuta ad ordinaria manutenzione;
- spese per provvedere a mantenere i tappeti erbosi dei campi di calcio con perizia e cura: essi dovranno essere opportunamente innaffiati, specialmente nel periodo estivo, in modo che risulti sempre in perfetta efficienza e dovrà essere evitata la formazione del muschio dovuta ad eccesso di irrigazione, ombra, compattamento, mediante trattamenti con solfato di ferro in ragione di 3-5 gr. in soluzione liquida ogni 30-60 giorni;
- spese per provvedere alla pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi, della tribuna e di tutta l'area interna alla recinzione in calcestrutto ad aprire e chiudere gli accessi ai campi di calcio ed agli spogliatoi nelle ore di utilizzo degli stessi;
- spese per la fornitura e sostituzione delle lampade di illuminazione di campi di calcio, compreso il noleggio dell'autocestello;
- spese per provvedere all'irrigazione e rullatura dei terreni di gioco ed irrigazione delle aree verdi all'interno della recinzione;
- spese per provvedere al taglio dell'erba, ogni qualvolta si renda necessario sui campi di calcio, nonché al taglio dell'erba e pulizia di tutte le aree verdi all'interno dell'impianto sportivo "A. Damiano", nessuna esclusa;
- spese per i carburanti per le macchine tosaerba e per la manutenzione delle stesse;
- spese per concimare il terreno con fertilizzante a cessione controllata in modo da fornire nutrimento al tappeto erboso ed ottenere in questo modo quelle caratteristiche necessarie in termini di resi-

stenza al calpestio, densità ed uniformità nell'intero periodo vegetativo in relazione al tipo di sfruttamento e alle condizioni di temperatura ed umidità ambientale;

- spese per diserbare il tappeto erboso con diserbante selettivo in modo da eliminare le piante infestanti cosiddette "a foglia larga" da distribuire a mezzo di idonea attrezzatura irroratrice;
- spese per rigenerazione del tappeto erboso a fine campionato, dopo che il campo di calcio ha subito le conseguenze di un calendario di gioco pressante; l'intervento va effettuato con attrezzature meccaniche di varia natura, che hanno lo scopo di arieggiare il substrato, sia in superficie che in profondità di cm. 30 e più, occorre l'integrazione con materiale inerte (sabbia silicea lavata da mm. 0,8 a 1,2) ed un passaggio con rete metallica livellante, per generare un ricambio granulometrico; con l'arieggiatura si deve effettuare la posa di seme, mediante interrimento a file e una concimazione di tipo "starter" per migliorare il rendimento di tutta l'operazione;
- spese per lo sgombero neve;

Il concessionario deve altresì provvedere:

- alla custodia diurna e notturna dell'impianto sportivo, facendo altresì rispettare le norme impartite dall'Amministrazione Comunale;
- alla vigilanza nel caso di uso dei campi di calcio da parte dell'Amministrazione, delle scuole, dei gruppi e delle Associazioni Sportive, affinché l'uso degli stessi avvenga in modo regolare e comunque conforme alle norme preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- sono inoltre a carico del Concessionario la responsabilità e le spese, nel caso di assunzione di personale in funzione delle esigenze di gestione, di garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 19.09.1994 n. 626. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, protezione e

riqualificazione degli impianti tecnologici esistenti.

#### **Art. 7. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

E' ammessa all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto dei requisiti di legge e dei requisiti igienico-sanitari, la presenza di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli fruitori dell'impianto sportivo (art. 8, comma 6, lettera i, della L.R. 29.12.2006, n. 38), la cui gestione si considera totalmente accessoria alla gestione dell'impianto sportivo.

L'autorizzazione (ora segnalazione certificata di inizio attività) potrà essere intestata al concessionario in possesso dei requisiti di legge. Il concessionario ha facoltà di chiedere che l'attività della somministrazione venga intestata ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti di legge.

L'esercizio e la relativa autorizzazione non saranno fisicamente trasferibili in altra sede né cedibili, e rimangono vincolati ai locali dell'impianto sportivo nell'ambito del quale viene esercitata l'attività di somministrazione.

Gli utili della gestione dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non competono al Comune.

Il Comune non interferirà nei rapporti economici fra il concessionario ed il gestore dell'esercizio di somministrazione.

L'autorizzazione si intenderà decaduta, qualora, per qualsiasi motivo o per scadenza naturale, venga a cessare la concessione della gestione del complesso sportivo oggetto della concessione.

In sede di rilascio dell'Autorizzazione a terza persona, diversa dal Concessionario, dovrà essere prodotta dichiarazione da parte della terza persona di presa visione del presente articolo.

#### **Art. 8. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE**

Non è consentito al concessionario di eseguire lavori di ristrutturazione e/o manutenzione dei locali, né degli impianti ed infissi in esso esistenti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, nonché permesso di costruire o altro titolo abilitativo. Ogni aumento di valore dell'immobile, in conseguenza di migliorie apportate e dell'uso fatto

dal concessionario, rimarrà a vantaggio esclusivo del Comune di Saluzzo ed il concessionario rinuncia al diritto di richiedere indennità per le migliorie o addizioni apportate all'immobile con esplicita rinuncia a fare valere tali pretese.

#### **Art. 9. FINALITA'**

Dovrà essere tenuto in debito conto che le finalità del presente disciplinare sono principalmente quelle di soddisfare le esigenze della popolazione per l'impiego del tempo libero e la pratica sportiva.

#### **Art. 10. USO DEL COMPLESSO DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva il diritto di disporre direttamente degli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, formative, promozionali, usi scolastici. ecc... e di concederlo a terzi previo avviso all'Associazione concessionaria.

Gli eventuali incassi sono a favore del concessionario.

#### **Art. 11. INDENNIZZI**

Nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale alla Società concessionaria qualora l'impianto sportivo si renda inagibile in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se dipendente da fattori che possano interessare l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 12. ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETA' COMUNALE DI EVENTUALI OPERE DI MIGLIORIA O ATTREZZATURE**

Gli impianti e le attrezzature sono di proprietà comunale. Si intendono acquisiti alla proprietà comunale, senza diritto alla concessionaria ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dall'Associazione stessa, nonché nuove attrezzature dalla medesima acqui-

state.

Il Comune ha la facoltà, in ogni momento, di acquistare, modificare opere, arredi, mobili, attrezzature.

#### **Art. 13. DIVIETO ESERCIZIO DI ATTIVITA'**

E' vietato, nei locali adibiti ad attività sportive, l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale non contemplate nel presente disciplinare.

E' vietato tenere nell'edificio, nei locali accessori e negli spazi aperti, animali comunque pericolosi o nocivi alle persone. E' consentito tenere animali in custodia, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché siano resi innocui durante il servizio di apertura.

#### **Art. 14. INCASSO DELLE QUOTE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E TARIFFE**

Le tariffe per l'uso dei campi di calcio sono stabilite ed approvate ogni anno dalla Giunta Comunale con la Deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe e contributi per i servizi a domanda individuale.

Ogni anno, la Concessionaria potrà chiedere la variazione delle tariffe da concordare con l'Amministrazione Comunale, che verrà concessa o meno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

#### **Art. 15. CANONE RICOGNITORIO**

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Saluzzo la somma di €. 870,00 annui (ottocentosettanta/00) oltre all'I.V.A 22% €.191,40 per un totale di €. 1.061,40 a titolo di canone ricognitorio per la gestione del complesso sportivo "A. Damiano" ai sensi dell'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995, n. 549.

#### **Art. 16. CONCESSIONE CONTRIBUTO**

Per il servizio di pulizia ed assistenza ai gruppi sportivi che utilizzano il complesso sportivo "A. Damiano" compresi quelli della Associazione concessionaria, per le spese di gestione e della manutenzione ordinaria, il Comune di Saluzzo concede all'Associazione ..... un contributo mensile di €. 3.466,00, oltre al rimborso dell'I.V.A. nella misura di legge, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Associazione concessionaria, da erogarsi in rate mensili posticipate, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 17. RENDICONTO CONSUNTIVO**

L'Associazione ....., entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, deve presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto consuntivo entrate-spese con allegata la documentazione giustificativa (fatture, bollette, ecc..) e non potrà vantare diritti, compensi o rimborsi di sorta.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in miglioramenti agli impianti, previo accordo con l'Amministrazione Civica.

#### **Art. 18. RESPONSABILITA'**

Durante le gare, partite, allenamenti, ecc. l'Amministrazione Comunale è esonerata da tutte le responsabilità conseguenti all'uso dell'impianto sportivo e saranno a carico della concessionaria anche con riferimento al pubblico e, comunque, ai frequentatori dell'impianto.

Resta inteso, altresì, che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche se fossero ammesse alle gare, o comunque nei campi, persone non autorizzate.

L'Associazione concessionaria è responsabile verso il Comune degli eventuali danni arrecati nell'uso dell'impianto sportivo e dei suoi accessori

e pertinenze, mobili ed immobili.

#### **Art. 19. ISPEZIONI**

Il Comune può in ogni momento disporre ispezioni, controlli e sopralluoghi al fine di valutare i modi di gestione, lo stato di conservazione degli impianti, dei locali uso spogliatoi, bar, ufficio, e di tutte le attrezzature in oggetto.

#### **Art. 20. VIGILANZA**

Ove siano accertati i fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente disciplinare, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti che possono condurre a disservizi, in particolare l'insufficienza di personale idoneo ed adeguato alle esigenze del servizio, l'Amministrazione appaltante contesterà al gestore gli addebiti, prefiggendo un termine congruo, e comunque non superiore a giorni 7, per eventuali giustificazioni.

Se il concessionario non provvede a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, saranno irrogate le penalità di cui al successivo articolo.

#### **Art. 21. - PENALITA'**

La misura della pena pecuniaria per le infrazioni agli obblighi contrattuali è determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 1.500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Nel caso di recidiva, la penalità potrà essere raddoppiata.

#### **Art. 22. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Reiterate deficienze o negligenze nella conduzione del servizio, debitamente accertate e contestate, comporteranno la risoluzione di diritto del

contratto ex art. 1456 Codice Civile, senza che il concessionario possa vantare diritti o compensi di sorta.

Comporterà altresì la risoluzione di diritto del contratto:

- a) il fatto che il concessionario si renda colpevole di frodi o applichi orari e tariffe non concordate;
- b) l'inosservanza dell'art. 26 del presente disciplinare disciplinante il subappalto;
- c) l'inosservanza, nei confronti del personale dipendente, delle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale;
- d) la mancata manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, compresi gli impianti tecnologici e l'area esterna;
- e) il mancato pagamento delle bollette per il consumo dell'acqua potabile ed acque reflue;
- f) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

### **Art. 23. - DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le parti contraenti espressamente convengono che in caso d'inadempimento da parte dell'Associazione concessionaria delle obbligazioni di cui agli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, il presente contratto si risolverà di diritto.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Dirigente del Settore competente mediante apposita determinazione, cui seguirà immediata comunicazione all'appaltatore, ai fini e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1456 Codice Civile.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione prestata dal concessionario, impregiudicato il diritto del Comune a

vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma maggiore.

#### **Art. 24. - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla struttura ed alle persone, in dipendenza dall'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 25. - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

E' fatto obbligo all'Associazione concessionaria di osservare e di fare osservare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni in genere emanate ed emanande, che abbiano comunque attinenza con il servizio da essa assunto.

In particolare il Sindaco potrà, su conforme parere o proposta dei competenti servizi, emanare in circostanze eccezionali, a salvaguardia della salute e della incolumità pubblica, norme speciali per l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

#### **Art. 26. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO**

Il contratto, a norma dell'art. 22 del D.L. 16.05.1991, n. 152, così come modificato dalla Legge 12.07.1991 n. 203, non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' fatto divieto al concessionario di sub-appaltare anche parte del servizio di cui al presente disciplinare, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di gestione, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di concedere o negare la prescritta autorizzazione, anche in presenza dei requisiti di cui all'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55, e successive modificazioni.

#### **Art. 27. - FORME ASSICURATIVE**

Il concessionario, all'inizio del servizio, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e a cose arrecati nello svolgimento del servizio anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti.

A maggior garanzia, prima della firma del contratto, ferme restando le obbligatorie forme assicurative nei confronti del personale dipendente, il concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di ogni rischio connesso con la gestione dell'impianto sportivo (furto, responsabilità civile verso terzi e copertura degli eventuali danni di qualsiasi genere). In particolare la polizza assicurativa deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere, oltre che alle cose, anche agli utenti, sia bambini che adulti ed al personale. Copia di tale polizza deve essere depositata presso la Civica Amministrazione all'inizio della gestione.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenza e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del concessionario della gestione, qualora non coperti dalla apposita polizza assicurativa ed il loro ammontare verrà detratto dal corrispettivo ed eventualmente dalla cauzione.

#### **Art. 28. - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto (bolli, copie, regi-

strazione, diritti), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 29. - CONTROVERSIE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

In caso di controversie é competente il Tribunale di Saluzzo.

#### **Art. 30. - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale, oltre alla facoltà di risoluzione del contratto in caso di inadempimento come disciplinata dal presente contratto e dalle vigenti norme, si riserva la facoltà, riconosciuta dal vigente ordinamento, di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse.

Nessun indennizzo è dovuto al gestore in caso di revoca della concessione.

#### **Art. 31. - SCADENZA CONTRATTUALE**

L'Associazione ....., consapevole che il 31.07.2021 scade la gestione del complesso sportivo “A. Damiano”, si impegna a non intraprendere nessuna iniziativa, organizzare gare, tornei, campionati di calcio a qualunque livello o corsi di scuola di avviamento al calcio o similari che abbiano scadenza oltre il 31.07.2021.

Qualora l'Associazione ..... organizzi le gare di cui sopra, sono a rischio e pericolo della Società stessa e il Comune non riconosce alla medesima alcun indennizzo di sorta.

L'Associazione ..... dichiara di ben conoscere che il 31.07.2021 scade la presente convenzione e pertanto si impegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo, senza pretendere alcun rimborso a qualunque titolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 32. – PROROGA DEL SERVIZIO APPALTATO**

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, La Società concessionaria sarà tenuta ad accettare alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato, la proroga del servizio per un periodo non superiore a sei mesi, onde consentire l'espletamento delle procedure concorsuali, qualora la procedura per individuare il nuovo appaltante non fosse ancora conclusa.

**Art. 33. - RICHIAMO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

**Art. 34 – ESENZIONE DAL BOLLO**

Si richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto l'Associazione ..... è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con il n. 8659

**Art. 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Signor ....., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente Settore Governo del Territorio.....

Il Presidente dell'Associazione .....

**AUTENTICA DI FIRME**

Certifico io sottoscritta Dott.ssa SALVAI Silvia, Segretario Generale del Comune di Saluzzo, che i Signori:

– TALLONE Arch. Flavio, nato a Fossano (CN) il giorno diciannove del

mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantasei, residente a ....., Via ....., codice fiscale TLL FLV 66T19 D742P, dirigente del Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune,

- Signor ....., nato a .....il giorno .....del mese di ..... dell'anno ....., residente a ....., Via ....., codice fiscale ....., Presidente e legale rappresentante dell'Associazione .....

della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Residenza Municipale di Saluzzo, li ..... del mese di ..... dell'anno duemiladiciotto

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA Silvia SALVAI